

Liquidazione in capitale dei riscatti entro il periodo di blocco di tre anni

Una sentenza del Tribunale federale del 12 marzo 2010 (cfr. 2C_658/2009), che è stata pubblicata di recente, provoca incertezza e scontento. Le prestazioni risultanti dal riscatto nella cassa pensione non possono essere versate sotto forma di capitale prima della scadenza di tre anni. Questo è quanto prevede l'art. 79b cpv. 3 LPP in vigore dal 1° gennaio 2006. Finora, alcune autorità fiscali interpretavano però in modo più restrittivo questa disposizione di legge e non ammettevano alcuna liquidazione in capitale entro tre anni dal riscatto, cosicché l'intera prestazione di vecchiaia doveva essere percepita sotto forma di rendita. Nella sua recente sentenza, il Tribunale federale ha dato ragione a un'autorità fiscale cantonale e negato all'assicurato il diritto di dedurre dal reddito imponibile i riscatti effettuati negli ultimi tre anni.

Nella sentenza si tratta concretamente di un assicurato che ha effettuato dei riscatti di oltre CHF 80 000 nei tre anni precedenti il pensionamento. Al momento del pensionamento ha percepito l'importo dei riscatti (compresi gli interessi) sotto forma di rendita e il rimanente capitale di previdenza di CHF 432 884 sotto forma di capitale. Il Tribunale federale ha giudicato il caso in esame come una riduzione fiscale abusiva. Partendo dal presupposto che l'obiettivo del riscatto è un miglioramento della previdenza, il Tribunale federale ha giudicato che questo obiettivo non è raggiunto quando gli stessi fondi vengono ritirati dall'istituto di previdenza poco dopo il versamento, senza aver raggiunto un miglioramento della copertura previdenziale.

Dal punto di vista della previdenza professionale, è determinante l'art. 79b cpv. 3 LPP: "*Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni.*" Nel suo bollettino n.° 88, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concretizzato questa disposizione come segue: "*Solo l'importo corrispondente al riscatto, inclusi gli interessi, non può essere percepito sotto forma di capitale per tre anni. Di conseguenza, il totale dell'avere di previdenza acquisito prima del riscatto non è interessato da questa misura.*"

Finora si considerava in generale che questa impostazione fosse valida anche **dal punto di vista del regime fiscale**. Già prima dell'entrata in vigore del suddetto articolo della LPP, le autorità fiscali verificavano però se un riscatto seguito dopo breve tempo da una liquidazione in capitale rappresentasse un'elusione fiscale. Indipendentemente dal testo dell'articolo di legge, esse continuano a seguire questa impostazione e, a seconda dei casi, negano la detrazione fiscale del riscatto. La sentenza del Tribunale federale conferma ora questa prassi.

La CPE continua ad attenersi al testo dell'art. 79b cpv. 3 LPP, cioè non versa sotto forma di capitale le prestazioni risultanti da riscatti volontari effettuati negli ultimi tre anni, ma versa il restante avere di vecchiaia. La CPE mantiene dunque la sua attuale prassi. I riscatti già avvenuti, anche quelli dell'anno in corso, non saranno pertanto rimborsati. La CPE **non** è in grado di verificare e valutare la situazione fiscale individuale. Come in passato è quindi compito dei singoli assicurati informarsi presso le autorità fiscali se i loro riscatti sono deducibili dal reddito imponibile.

Per gli assicurati interessati, questa situazione è insoddisfacente dal punto di vista fiscale. A titolo indicativo si può affermare che le autorità fiscali presuppongono una volontà di riduzione del carico fiscale quando la rendita di vecchiaia versata al momento del pensionamento può essere finanziata con il capitale di previdenza finora accumulato, anche senza gli ulteriori riscatti. I tal caso, i riscatti supplementari effettuati poco prima del pensionamento possono essere interpretati come un trasferimento di capitale nel 2° pilastro, finalizzato unicamente a ridurre il carico fiscale perché aumenta la liquidazione in capitale ma non migliora la copertura previdenziale.